REGOLAMENTO (CEE) N. 2159/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 574/86 relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1] modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86 [2], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [3], in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 [5], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, come pure le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3866/86 [7], stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS);

considerando che si rivela opportuno rendere più elastica la procedura di compilazione dei titoli MCS in una circostanza particolare;

considerando che in caso di fissazione di una percentuale unica di riduzione è possibile revocare il titolo MCS; che questa facoltà ha dato origine a interpretazioni divergenti; che è pertanto opportuno definire un sistema più preciso;

considerando che è necessario migliorare le modalità di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 574/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1 è inserito il seguente comma:

« Tuttavia, in caso di fissazione di una percentuale unica di riduzione, gli Stati membri possono prevedere che i titoli MCS e i titoli di importazione MCS possono essere compilati a mano, con penna ad inchiostro e in lettere maiuscole. »

2) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 6*

1. I titoli MCS sono redatti in due copie almeno, di cui una, denominata « copia per il titolare » e contrassegnata con il numero 1 è rilasciata, a scelta del richiedente, al richiedente stesso o al titolare e la seconda, denominata « copia per l'organismo che rilascia il titolo » e contrassegnata con il numero 2, rimane presso l'organismo stesso.

2. Per i prodotti non soggetti ad un quantitativo « obiettivo » il titolo MCS è rilasciato il quinto giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.

Il lunedì e il giovedì di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto, la quantità oggetto delle domande di titolo presentate fino al giorno della comunicazione.

Qualora la Commissione fissi una percentuale unica di riduzione applicabile ai quantitativi per i quali è stato richiesto un titolo MCS, detta percentuale viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli interessati possono quindi revocare la domanda di titolo MCS entro i dieci giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione della percentuale, nel qual caso la relativa cauzione è immediatamente svincolata. Se l'interessato non chiede la revoca della domanda, il titolo MCS viene rilasciato allo scadere del termine di dieci giorni feriali di cui sopra. A richiesta dell'interessato, il titolo può essere rilasciato prima dello scadere del termine di dieci giorni.

Quando il titolo MCS è rilasciato per un quantitativo ridotto in applicazione della percentuale unica di riduzione, viene svincolata la cauzione corrispondente alla differenza tra la quantità richiesta e la quantità per la quale è stato rilasciato il titolo.

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
[3] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[4] GU n. L 281 dell'1. 1. 1975, pag. 1.
[5] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
[6] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[7] GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.

3. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo », le domande di rilascio del titolo MCS possono essere presentate esclusivamente nella prima decade di ogni mese. Tuttavia, se il decimo giorno fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo, le domande possono essere presentate il primo giorno feriale successivo.

Il secondo giorno feriale successivo allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto, la quantità oggetto delle domande.

4. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo », previa accettazione delle domande da parte della Commissione, comunicata per telescritto, i titoli MCS sono rilasciati il 21 di ogni mese o, se il 21 fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo, il primo giorno feriale successivo. Quando le quantità per le quali sono stati richiesti i titoli MCS superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste. Tale percentuale viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Se in seguito all'applicazione della percentuale unica di riduzione un titolo MCS è valido per un quantitativo inferiore a quello richiesto, l'interessato può revocare la domanda di titolo entro i dieci giorni feriali successivi alla data di pubblicazione della percentuale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* La relativa cauzione viene immediatamente svincolata. Se l'interessato non richiede la revoca della domanda, il titolo MCS è rilasciato allo scadere del termine di dieci giorni di cui sopra. A richiesta dell'interessato il titolo può essere rilasciato prima dello scadere del termine di dieci giorni.

Quando il titolo MCS è rilasciato per un quantitativo ridotto in applicazione della percentuale unica di riduzione, viene svincolata la parte di cauzione corrispondente alla differenza tra la quantità richiesta e la quantità per la quale è stato rilasciato il titolo MCS.

Se il quantitativo « obiettivo » risultante dall'atto di adesione viene frazionato nel corso dell'anno solare o nel corso della campagna di commercializzazione del relativo prodotto, ai fini dell'applicazione del primo comma ciascuna quota del quantitativo « obiettivo » viene considerata come « quantitativo disponibile. »

3) All'articolo 14, paragrafo 2 i termini « le quantità interessate » sono sostituiti dai termini « le quantità interessate nel corso del mese precedente ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente